

## LA SANZIONE PER OMESSO, PARZIALE O TARDIVO VERSAMENTO

Ravvedimento operoso (fino al 31 dicembre 2015)

Da 1 a 14 gg	Da 15 a 30gg	Da 31 a 90 gg	Da 91 a 365 gg
0,2% al giorno (2% ridotto ad 1/10)	3% al giorno (30% ridotto ad 1/10)	3,33% al giorno (30% ridotto ad 1/9)	3,75% al giorno (30% ridotto ad 1/8)

Ravvedimento operoso (dal 1 gennaio 2016)

Da 1 a 14 gg	Da 15 a 30gg	Da 31 a 90 gg	Da 91 a 365 gg
0,1% al giorno (1% ridotto ad 1/10)	1,5% al giorno (15% ridotto ad 1/10)	1,67% al giorno (15% ridotto ad 1/9)	3,75% al giorno (30% ridotto ad 1/8)

Si applica il principio del FAVOR REI ex comma 3 dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997:

*“Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”.*